AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

54 - IFREP- SCUOLA SUPERIORE IN PSCICOLOGIA CLINICA

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" con sede legale in Sassari in via Michele Coppino n. 26 (SS) C.F. e P.I. 02268260904, in persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 14.07.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Via Michele Coppino n°26

E

54-IFREP - Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003 d'ora innanzi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Carlo Nanni nato a Ischia di Castro (VT) il 3.04.1945

Premesso

- che 54-IFREP - Scuola Superiore in Psicologia Clinica, riconosciuta per la formazione in psicoterapia con Decreto MURST del 20-03-1998, pubblicato sulla G.U. il 20-04-1998, intende garantire un'attività di tirocinio relativo alla consulenza psicologica dell'individuo, della coppia e della famiglia unitamente alla elaborazione delle esperienze terapeutiche presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
-che con nota del 10.02.2016 il Rappresentante legale della Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC - IFREP ha manifestato l'interesse alla stipula di apposita convenzione, ai sensi della legge n. 56/89, per la regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi specializzandi della Scuola di formazione in Psicoterapia al fine di consentire ai suddetti allievi l'attività di tirocinio.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la AOU di SS si impegna ad accogliere, su proposta della Scuola, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge. 196 del 1997, i tirocinanti in numero compatibile con le esigenze dei Servizi Aziendali interessati.

Gli allievi specializzandi della Scuola dovranno svolgere un percorso formativo di attività di tirocinio per complessive 100 ore annuali, con la supervisione del Responsabile della struttura e l'ausilio di un tutor.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del Responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità Civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.

4. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale – responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio – sia dal tutor aziendale ad esso designato) nonché il tirocinante per presa visione ed accettazione.

Nel caso in cui il Responsabile aziendale (Responsabile della Struttura presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.

Articolo 3

La Convenzione non comporta alcun onere a carico delle parti, ad esclusione di quanto disposto all' art. 5 del presente provvedimento.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e le informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

1. Il Soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza precedentemente sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore.

Articolo 6

1. Il soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo di cui all'art. 2 comma 3;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la sua cura necessaria, per il tramite di un tutor appositamente individuato dal soggetto ospitante;
- a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti.

2. In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Articolo 7

Con il presente atto, le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Articolo 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo di orientamento ciascun tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 10

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

Articolo 11

La presente convenzione viene redatta su quattro pagine, con imposta di bollo a carico del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

S.S.P.C. - IFREP
Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale

Prof. Carlo Nanni

_____

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari
Il Rappresentante Legale

Dott. Giuseppe Pintor

_____